

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5403 del 20/10/2022
Oggetto	DPR 59/2013 SMI - DITTA EMMEZETA S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORAGNA (PR), VIA CROCE ROSSA N. 17/19 - ADOZIONE AUA - PRATICA SUAP 4/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5655 del 20/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna (PR) mediante nota del 12.01.2022 (acquisita al prot. Arpae n. PG_2022_3741 del 12.01.2022), presentata dalla Ditta “EMMEZETA S.R.L.”, nella persona del Sig. Zanichelli Giuliano in qualità di Legale rappresentante - Amministratore (Gestore), con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR), Via Croce Rossa n. 17/19, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

La ditta EMMEZETA S.n.c. di Zanichelli Giuliano & C., avente sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR), Via Croce Rossa n. 17/19 e gestore il Sig. Zanichelli Giuliano risulta essere stata autorizzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 mediante Determinazione del

Dirigente n. 3193 del 24.09.2007 rilasciata dalla Provincia di Parma, successivamente sottoposta a modifica non sostanziale mediante Determinazione del Dirigente n. 1265 del 10.04.2008 rilasciata dalla Provincia di Parma;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *“verniciatura e lavorazione di pezzi in plastica e metallo”*;

RILEVATO CHE:

per poter istruire la pratica, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma ha richiesto alcuni chiarimenti mediante nota prot. n. PG_2022_22150 del 10.02.2022;

che Arpae SAC di Parma ha sollecitato la trasmissione di tali chiarimenti mediante nota prot. n. PG_2022_87633 del 26.05.2022;

che a riscontro della suddetta richiesta di chiarimenti è pervenuta documentazione dalla Ditta trasmessa dal SUAP mediante nota prot. n. 7585 del 08.08.2022 (acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_131931 del 09.08.2022);

che l'istanza alla data del 09.08.2022 risulta correttamente presentata;

che mediante la documentazione acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_131931 del 09.08.2022 la Ditta ha dichiarato il cambio di ragione sociale da EMMEZETA S.n.c. di Zanichelli Giuliano & C. a EMMEZETA S.R.L.;

che, sulla base della documentazione acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_131931 del 09.08.2022, l'istanza per il rilascio dell'AUA è presentata anche con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

VISTI:

- la richiesta di pareri formulata da ARPAE SAC di Parma mediante prot. n. PG_2022_139271 del 25.08.2022;
- la contestuale richiesta di relazione tecnica formulata da ARPAE SAC di Parma ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) - Servizio Territoriale (ST) di Parma;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di ARPAE - APAO - ST di Parma prot. n. PG_2022_143851 del 02.09.2022, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il sollecito al rilascio dei pareri richiesti, formulato da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2022_162048 del 04.10.2022;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Soragna, trasmesso dal Suap il 05.10.2022 ed acquisito al protocollo Arpae n. PG_2022_163151 del 05.10.2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da AUSL DI PARMA - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA mediante prot. n. 64800 del 05.10.2022, trasmesso dal Suap mediante prot. n. 9457 del 05.10.2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG_2022_163158 del 05.10.2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole (trasmesso dal Suap mediante prot. n. 9749 del 14.10.2022, acquisito al protocollo Arpae n. PG_2022_169402 del 17.10.2022) espresso per quanto di competenza dal Comune di Soragna in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLS (a seguito della richiesta di Arpae SAC di Parma prot. n. PG_2022_166381 del 11.10.2022), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che: “ *...la matrice acque non risulta pertinente in quanto l'Azienda dispone unicamente di scarichi civili in pubblica fognatura e quindi non rientranti in ambito AUA ...*”;

all'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011 si legge “*...Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento...*”;

RITENUTO:

sulla base dell'istruttoria condotta ed agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO CHE:

il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae SAC di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "EMMEZETA S.R.L.", nella persona del Sig. Zanichelli Giuliano in qualità di Legale rappresentante - Amministratore (Gestore), con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR), Via Croce Rossa n. 17/19, relativo all'esercizio dell'attività di verniciatura e lavorazione di pezzi in plastica e metallo, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di ARPAE – ST di Parma prot. n. PG_2022_143851 del 02.09.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per l'emissione E6 la messa in esercizio degli impianti (accensione degli impianti) deve essere comunicata ad Arpae APAO, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti indicati al punto precedente dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti indicati al primo punto è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- i monitoraggi da effettuarsi alle emissioni n. E1, E5 ed E6, ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono avere una periodicità almeno annuale.
- nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG_2022_143851 del 02.09.2022, in riferimento alla **"portata massima tal quale" dell'emissione E1** è stato indicato - per mero errore materiale - il valore "20.000" anziché **"23.500 Nm³/h"**;

- poichè dalle schede di sicurezza allegate all'istanza risultano essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, sostanze previste dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs.152/06 s.m.i., la Ditta è tenuta a rispettare quanto stabilito da tale comma e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020.

Si prescrive che la Ditta debba presentare ad Arpae SAC di Parma ed AUSL SISP di Fidenza, entro sei mesi dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP, l'approfondimento richiesto da AUSL SISP di Fidenza all'ultimo capoverso del parere prot. n. 64800 del 05.10.2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3):

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- **si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella relazione tecnica di ARPAE – ST sopra richiamata ed allegata al presente Atto;**
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

● Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015

Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Alcali	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di un'anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL DI PARMA - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA prot. n. 64800 del 05.10.2022 e nel parere del Comune di Soragna (acquisito al protocollo Arpae n. PG_2022_163151 del 05.10.2022), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegati 2 e 3).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Soragna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali eventualmente rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna ed AUSL DI PARMA - STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Sinadoc: 2022-4847 - Istruttore: Lorenzo Vallone

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni
 Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 4/2022 del Comune di Soragna (Parma).

Relazione tecnica

Ditta: **EMMEZETA S.r.l.**
 sede legale e u.o. in via Croce Rossa n. 17/19, Comune Soragna (Parma)

Esaminata la documentazione presentata dalla ditta EMMEZETA S.r.l., e le successive integrazioni, di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata agli scarichi in atmosfera con D.D. n. 3193 del 24/09/2007 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“rivestimento di pezzi in plastica e metallo”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
6. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONI E2 - E3: - “Bruciatori a metano” della potenzialità di 174 kw cadauno a servizio della cabina di verniciatura**

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

si ritiene che

la Ditta **EMMEZETA S.r.l.**, il cui Gestore è il Zanichelli Giuliano, con sede legale e impianti siti in via Croce Rossa n. 17/19 entrambi nel Comune Soragna (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONI E1: - “Aspirazione cabina di verniciatura”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di verniciatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Si ricorda che devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, oppure prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

La fase di essiccazione avviene attraverso l'utilizzo due bruciatori a metano con potenzialità pari a 174 cadauno kW (E2 - E3).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di applicazione:

Portata massima tal quale	20.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	3	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di essiccazione:

Portata massima tal quale	500	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
COV (espressi come C-Org. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Durante la fase di essiccazione la cabina deve essere completamente chiusa e non devono essere presenti operatori all'interno della stessa.		

EMISSIONE E5: - "Aspirazione carteggiatura, lucidatura, sabbiatura"

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di verniciatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	4.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E6: - "Aspirazione saldatura"

Gli effluenti gassosi provenienti dalla saldatura e dalle saltuarie operazioni di molatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Considerando che, da verifiche documentali, risulta che l'emissione afferente all'attività di saldatura (E6), sia stata dismessa con Determina Dirigenziale 1265 del 10/04/2008 rilasciata dalla Provincia di Parma, per le **emissione E6** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E1 - E5** debbono avere una **periodicità annuale**.

Il monitoraggio da effettuarsi sulle emissioni derivanti dalle cabine di verniciatura dovrà essere comprensivo sia della fase di applicazione sia della fase di essiccazione.

Per gli impianti generanti le emissioni E2 - E3 (bruciatori a servizio delle cabine di verniciatura), il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	EMMEZETA S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00548290345
Sede legale:	Via Croce Rossa n. 17/19, Soragna (Parma)
Gestore:	Zanichelli Giuliano
Sede locale impianti:	Via Croce Rossa n. 17/19, Soragna (Parma)
Lat:	-
Long:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Trattamenti superficiali
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	230 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	76 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	108 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	31 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	66.894 kg/anno

Il Tecnico
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:4847/2022

ALLEGATO 2



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Servizi Tecnici - Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F. e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Soragna, lì 05/10/2022

Spett.

ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Area Ovest

Sede di Parma

aopr@cert.arpa.emr.it

Azienda USL di Parma

Distretto di Fidenza – Servizio Igiene Sanità Pubblica

suapfidenza@pec.ausl.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta EMMEZETA SR.L. con sede in Soragna, Via Croce Rossa n.ri 17/19 - RIF SUAP N. 4/2022.

Richiamata l'Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA DPR 59/2013 e s.m.i., della Ditta EMMEZETA S.R.L., con sede in Soragna, Via Croce Rossa n.ri 17/19 - RIF SUAP N. 4/2022, protocolli n. 11470/2021 e 7583/2022;

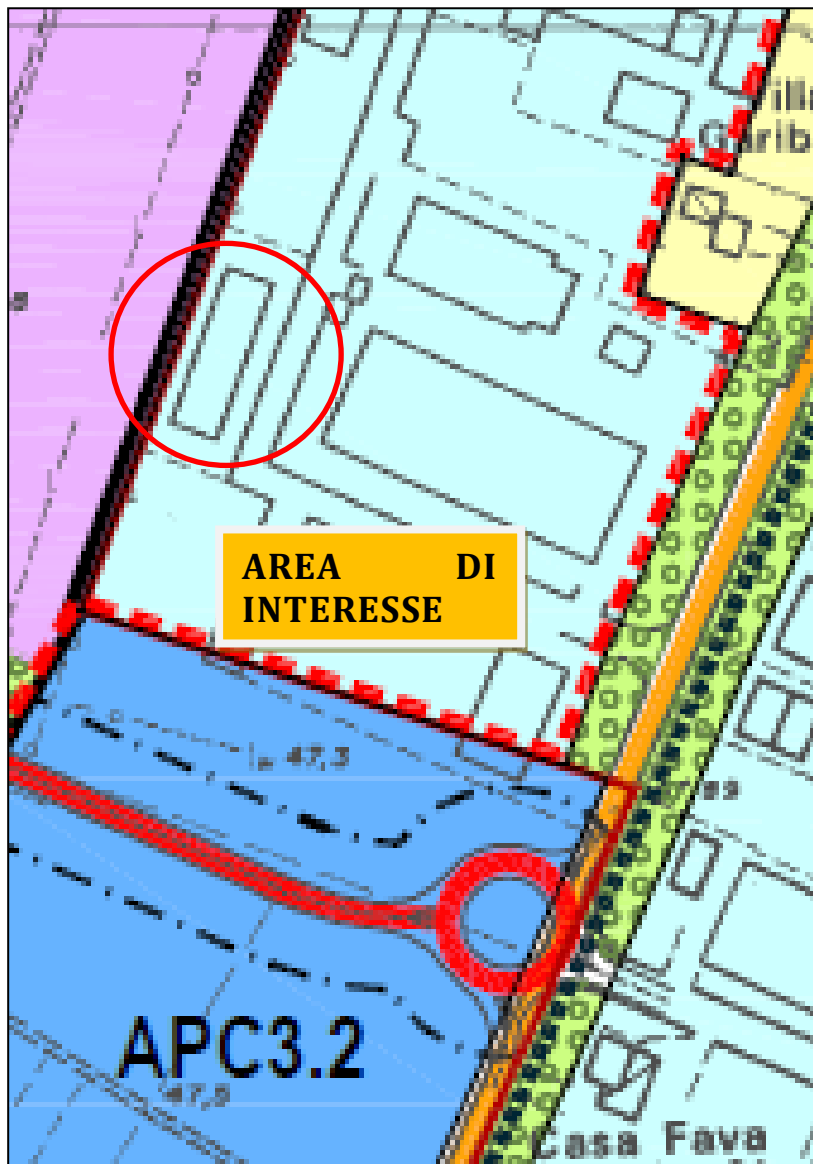
Vista la nota di ARPAE – Rif. Sinadoc 2022/4847, assunta al protocollo n. 8120 del 30/08/2022, con la quale veniva richiesto il parere di competenza inerente alle seguenti matrici ambientali:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente;
- impatto acustico;

Esaminata la documentazione agli atti, Codesto Ufficio, in merito alla matrice ambientale succitata per l'insediamento sito in Soragna, Via Croce Rossa n.ri 17/19, esprime PARERE FAVOREVOLE DI COMPETENZA a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1955, n. 447.

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERESSE



Classificazione Urbanistica:

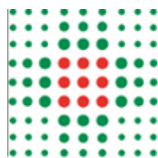
L'area di interesse risulta classificata nelle tavole di PSC/RUE del vigente strumento urbanistico del Comune di Soragna come:

- ✓ “APC2 – Ambiti specializzati per attività produttive, commerciali, direzionali – Attività produttive esistenti o con PUA approvati”, normato dall’art. 43 del PSC vigente;

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Geom. Raffaella Mantovani
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 3



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0064800

DATA: 05/10/2022

OGGETTO: Risposta a: Trasmissione pratica SUAP n. 4/2022 presentata dalla ditta EMMEZETA SRL Comune di Soragna, via Croce Rossa 17/19 . Parere di competenza

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

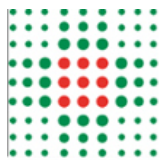
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0064800_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	7752C9F1A40D9FF4DA8CA09C2E501CEC 4991E7CA29FDFA6B4473CC2E86CBB860



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Soragna
protocollo@postacert.comune.soragna.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: Trasmissione pratica SUAP n. 4/2022 presentata dalla ditta EMMEZETA SRL
Comune di Soragna, via Croce Rossa 17/19 . Parere di competenza

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP di Soragna pervenuta allo scrivente Servizio in data 16.09.2022, nostro prot. 60719 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Emmezeta S.r.l., per l'insediamento posto in Soragna, via Croce Rossa n. 17/19.

Preso atto che la domanda di AUA riguarda il rinnovo della D.D. n. 3193 del 24/09/2007, l'attività della ditta è verniciatura e lavorazione di pezzi in plastica e metallo, in particolare la maggior parte dei prodotti finiti è costituito da copri - interruttori in plastica e metallo.

Nella scheda allegata alla richiesta di autorizzazione non sono segnalate variazioni significative del ciclo produttivo.

Si ricorda che per l'attività svolta la ditta è classificabile come industria insalubre di I° classe, parte 1C punto 26 dell'Allegato approvato con Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994.

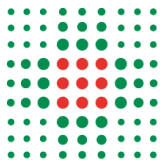
Preso atto che agli atti dello scrivente Servizio non risultano segnalazioni di inconvenienti igienico sanitari correlabili all'attività svolta dalla ditta, per quanto sopra si esprime parere favorevole.

Si fa presente che, dalla valutazione delle schede di sicurezza delle sostanze o delle miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, allegate alla domanda, è emersa la presenza di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360).

Nel ricordare che l'uso di queste sostanze deve essere limitato nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, appare opportuno, da parte della ditta, una più approfondita analisi, in quanto lo scopo alla base dell'art. 217, comma 7-bis del D.L.vo 152/2006 è quello di sostituire, non appena sia tecnicamente ed economicamente possibile, queste sostanze o miscele.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:



Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

ALLEGATO 4



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F. e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Soragna, lì 14/10/2022

Spett.
ARPAE – Ufficio SAC
P.le della Pace n. 1
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it
Azienda USL di Parma

Distretto di Fidenza – Servizio Igiene Sanità Pubblica
Sanitapubblica@pec.ausl.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta EMMEZETA SR.L. con sede in Soragna, Via Croce Rossa n.ri 17/19 - RIF SUAP N. 4/2022.

Richiamata l'Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA DPR 59/2013 e s.m.i., della Ditta EMMEZETA S.R.L., con sede in Soragna, Via Croce Rossa n.ri 17/19 - RIF SUAP N. 4/2022, protocolli n. 11470/2021 e 7583/2022;

Vista la nota di ARPAE – Rif. Sinadoc 2022/4847, assunta al protocollo n. 9632 del 11/10/2022, con la quale veniva richiesto il parere di competenza del Sindaco del Comune di Soragna in materia di salute pubblica, in quanto l'attività svolta dalla ditta è classificata come: Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visti i punti 6 e 25 lettera c) parte prima dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Richiamati:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio decreto 27/07/1934, n. 1265);
- il R.D. 27/07/1934, art. 216;
- il D.M. 5/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle Leggi Sanitarie";

Con la presente si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA, al rilascio dell'istanza in oggetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL VICE SINDACO
Maria Pia Pirolì

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.